ASSOCIAZIONE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

FEDERMANAGER Brescia

Cap. I: Costituzione - Scopi

Art. 1

È costituita, con sede in Brescia, l'Associazione/Sindacato dei Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Brescia con denominazione Federmanager Brescia.

Tale Associazione, fra le Associazioni/Sindacati costituenti la Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende Industriali, aderisce a FEDERMANAGER.

Art. 2

L'Associazione/Sindacato è apartitica e, in stretta collaborazione con FEDERMANAGER, si propone:

- a) di rappresentare la categoria dei dirigenti industriali nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati del Paese;
- b) di tutelare gli interessi degli iscritti in campo sindacale, previdenziale, fiscale e dell' assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo, anche mediante stipulazione di contratti collettivi e la trattazione di vertenze;
- c) di tutelare e promuovere l'immagine e il ruolo dei dirigenti industriali;
- d) di favorire il contributo professionale dei dirigenti nell'interesse del Paese;
- e) di prendere iniziative rivolte alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dirigenti;
- f) di sviluppare nella categoria lo spirito di colleganza e di collaborazione;
- g) di favorire l'utilizzo dell'esperienza e delle energie dei dirigenti pensionati nel mondo del lavoro e nella società, promuovendo iniziative idonee atte al conseguimento di questo fine.

Cap. II: Gli Associati

Art. 3

Possono far parte del sindacato, in qualità di Associati:

a) tutti coloro che in aziende industriali o esercenti servizi interessanti l'industria, hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato e retribuito con la qualifica di dirigenti ai sensi dell'ari. 2095 C.C.

Si possono iscrivere, inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo, le figure previste come associabili dallo Statuto Federale.

Art.4

La partecipazione come associato a Federmanager Brescia è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati che non abbiano stipulato patti associativi con Federmanager: tale incompatibilità non si estende all'iscrizione agli Ordini e Collegi professionali.

Art.5

La domanda per l'ammissione in qualità di Associato deve essere formulata per iscritto dall'interessato ed essere adeguatamente documentata circa i requisiti di cui ai precedenti articoli.

Art. 6

Spetta al Presidente decidere sull'ammissione ad Associato.

Entro 30 giorni dalla data dell'eventuale comunicazione di non accettazione, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio Direttivo, che decide in via definitiva.

Art. 7

La qualità di Associato comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni di spettanza degli organi del Sindacato, nonché dei contratti collettivi e degli accordi stipulati dal Sindacato o da Federmanager.

Art. 8

L'Associato è tenuto a pagare inizialmente una quota di iscrizione e, ogni anno, un contributo associativo il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio Direttivo, in armonia con le delibere adottate da FEDERMANAGER.

Il contributo annuo a carico dei dirigenti pensionati non più in servizio attivo sarà fissato in misura non superiore alla metà di quello stabilito per gli altri Associati.

L'iscrizione è valida dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

In caso di iscrizione ad anno iniziato essa vale fino al 31 Dicembre dello stesso anno

Si considera moroso l'Associato che non abbia versato il contributo associativo entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. La posizione associativa è strettamente personale, non è trasmissibile a terzi e non è suscettibile di rivalutazione economica o patrimoniale.

Art. 9

La qualità di Associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l'ammissione ad Associato;
- c) per radiazione, quando l'Associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria o per gravi infrazioni;
- d) per morosità.

Le dimissioni devono essere notificate dall'interessato al Sindacato mediante lettera raccomandata e hanno effetto immediato.

L'Associato dimissionario è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso.

In relazione a quanto stabilito al precedente capoverso b), l'Associato è obbligato a dare immediata notizia al Sindacato della risoluzione del suo rapporto d'impiego e di ogni eventuale variazione sopravvenuta nel rapporto stesso.

La perdita della qualità di Associato deve essere ratificata dal Presidente.

Contro la deliberazione di radiazione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, il quale deciderà in modo definitivo.

Art. 10

L'Associato che cessi dalla qualifica di Dirigente Industriale può, a domanda, rimanere iscritto al Sindacato purché non eserciti attività incompatibile con l'appartenenza allo stesso così come stabilito dall'articolo 4.

Cap. III: Organi del Sindacato

Art.11

Sono organi del Sindacato:

a) l'Assemblea degli Associati

- b) il Consiglio Direttivo
- e) il Presidente
- f) il Vicepresidente
- f) il Tesoriere
- g) i Revisori dei Conti
- h) il Collegio dei Probiviri

Non è eleggibile a cariche sociali chi ricopre cariche o incarichi in organizzazioni sindacali imprenditoriali o in aziende con funzione di controparte nei riguardi dei dirigenti. Le corrispondenti cariche sociali non sono retribuite.

Cap. IV: L'Assemblea

Art. 12

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Associati che siano in regola con il pagamento del contributo associativo dovuto.

Ogni associato avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato.

E' consentito un massimo di tre deleghe per ogni Associato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto d'intervento all'Assemblea, anche per delega.

Art. 13

Le Assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la Sede sociale o anche altrove in Brescia o nell'immediato circondario, con lettera agli Associati da spedirsi almeno 30 i giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio risultante al Sindacato.

La lettera di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione e può anche precisare gli estremi della seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta.

L'Assemblea può essere chiamata a deliberare anche con votazione per "referendum", a mezzo posta, con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo di stabilire se l'Assemblea debba essere chiamata a deliberare con convocazione di adunanza, oppure con votazione per "referendum".

Nel caso di votazione per "referendum" la lettera di convocazione deve contenere, oltre all'indicazione del quesito referendario e la precisazione che trattasi di Assemblea con votazione per "referendum" anche la indicazione delle date di inizio e di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.

A mezzo posta viene ricompresa anche la mail certificata.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario che redige i verbali e, tra gli Associati, tre scrutatori nel caso di votazioni a scrutinio segreto.

Nel caso di modifiche statutarie lo scrutinio sarà effettuato con l'assistenza di un notaio, come pure il verbale di assemblea sarà redatto da un notaio.

Art. 15

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, non oltre il primo semestre. L'Assemblea è pure convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo, deliberante a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta unanime dei Revisori dei Conti o almeno di un decimo dei soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio e per delega della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti in proprio e per delega. L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti in proprio e per delega.

Quando l'Assemblea è convocata per deliberare in merito a modifiche statutarie, l'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio e per delega, e delibera a maggioranza dei presenti in proprio e per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in proprio e per delega.

Le Assemblee indette con votazione per "referendum" ai sensi dell'art 13 dello Statuto, anche in caso di modifiche statutarie, si esauriscono in un'unica chiamata al voto; esse sono valide qualunque sia il numero dei votanti e le deliberazioni in ogni caso sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti pervenuti.

Art. 16

Per le Assemblee con votazione per "referendum" la chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 30 giorni dalla data di spedizione della lettera di convocazione.

Le schede di votazione, annesse alla lettera di convocazione, per essere valide devono pervenire al luogo dove deve avvenire lo scrutinio, entro il termine fissato.

Lo scrutinio delle schede viene eseguito sotto il controllo di tre scrutatori nominati dal Presidente e, nel caso di modifiche statutarie, del notaio verbalizzante, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli Associati.

Le particolari modalità concernenti il referendum per l'elezione del Consiglio Direttivo sono precisate nell'art. 18.

Art. 17

Sono compiti dell' Assemblea:

- a) determinare la politica generale del Sindacato;
- b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, la relazione al consuntivo del Consiglio Direttivo, sentita la relazione dei Revisori dei Conti.
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e i membri del Collegio dei Probiviri, secondo i principi precisati nel seguente art.18;
- d) deliberare su eventuali modifiche dello Statuto sociale;
- e) deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o comunque ai sensi del secondo comma dell'art.15.

Cap. V: II Consiglio Direttivo

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) Associati, ripartiti fra dirigenti in servizio e dirigenti in quiescenza nel medesimo rapporto esistente nel totale degli iscritti al momento dell'elezione, assicurando comunque ai dirigenti in servizio non meno di 5 (cinque) Consiglieri e ai dirigenti in quiescenza non meno di 4 (quattro) Consiglieri.

Due posti sono riservati ai dirigenti in servizio iscritti di aziende minori, intendendosi per tali quelle che non contano più di cinque dirigenti (sia associati che non).

Il Consiglio dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

- Il Consiglio è eletto dall'Assemblea, anche con procedura di referendum, attenendosi alle norme seguenti:
- a) votazione a schede segrete;
- b) lista unica di candidati in ordine alfabetico, con l'indicazione di pensionato, in servizio attivo (con azienda di appartenenza), Consigliere uscente;
- c) possono presentarsi come candidati:
- 1- i Consiglieri uscenti che non abbiano dichiarato in Consiglio rinuncia alla candidatura, che verrà verbalizzata;
- 2- i candidati presentati dal Consiglio Direttivo uscente;
- 3- gli Associati iscritti al Sindacato almeno un anno prima del termine fissato dal Comitato elettorale per la presentazione delle candidature; ogni candidatura dovrà essere presentata da almeno quattro Associati: ciascun Associato non può presentare più di un candidato;
- d) ciascun Associato non può votare più di 6 (sei) candidati;
- e) non potrà essere eletto più di un membro appartenente alla stessa azienda, scartando in tal caso il candidato meno votato;
- f) il Consiglio uscente e l'organizzazione del Sindacato non possono svolgere opera di propaganda a favore di singoli candidati o gruppi;
- g) il Comitato Elettorale, nominato dal Consiglio, è l'unico depositario e responsabile delle incombenze e provvede ad emanare le norme d'esecuzione.

Restano ferme, ove non in contrasto con quanto sopra, le norme di cui agli art.12 e seguenti.

In vacanza di uno o più membri del Consiglio nel corso del triennio, subentrano automaticamente, nell'ordine, i primi non eletti nella precedente elezione.

Il Consigliere subentrante dovrà trovarsi, al momento della sostituzione, nello status che il Consigliere uscente aveva al momento della elezione, rispettando peraltro la proporzione e le limitazioni di cui al primo comma e alla lettera e) dal presente articolo; se ciò non è possibile, al fine di assicurare la proporzione e le limitazioni di cui sopra, il Presidente coopterà da una rosa di tre Associati proposti dal Consiglio Direttivo, un Associato che rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio.

Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza del Consiglio si dovrà procedere a nuove elezioni.

Art. 19

II Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, che designerà nell'ordine:

- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- i membri delle Commissioni consultive ed i rappresentanti presso Enti o Autorità.

Non si potrà essere eletti o designati a tali cariche per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni trimestre e tutte le volte che il Presidente stesso o chi ne fa le veci ritenga di convocarlo.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, in qualsiasi momento, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o di richiesta unanime dei Revisori dei Conti .

La richiesta deve indicare gli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a discutere.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire telefonicamente o con e mail, con un preavviso di almeno tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti prevalendo, in caso di parità di voti, quello del Presidente.

Nelle sedute del Consiglio Direttivo, a richiesta anche di un solo membro, si deve procedere a votazione segreta.

I Presidenti delle Commissioni consultive e i rappresentanti presso Enti e Autorità sono tenuti a riferire al Consiglio sull'attività svolta.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o a più della metà delle riunioni annuali è dichiarato decaduto da membro del Consiglio stesso. Sono giustificate le sole assenze per partecipazione ad attività del sindacato, di Federmanager, Federmanager Lombardia o ad impegni sindacali.

I Revisori dei Conti hanno diritto a presenziare alle riunioni del Consiglio e ad esprimere il loro parere sugli argomenti in discussione.

Art. 20

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere tutte le iniziative occorrenti per realizzare la politica generale del sindacato, deliberata dall'Assemblea ;
- b) deliberare sulla gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio sociale;
- c) deliberare in merito alla relazione ed al bilancio consuntivo e preventivo presentati dal Tesoriere e sottoporli alla Assemblea;
- d) deliberare in ordine alla misura e modalità di pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi, in rispetto del comma 1 art. 8;
- e) istituire Commissioni consultive;
- f) designare i rappresentanti del Sindacato presso Enti e Autorità;
- g) ratificare in materia di ammissione, di decadenza e di radiazione degli Associati;
- h) stabilire le modalità di riammissione dei soci morosi o già dimissionari;
- i) decidere sui problemi dei servizi del Sindacato e sulle spese del relativo funzionamento;
- I) nominare e revocare il Segretario del Sindacato su proposta del Presidente in una apposita riunione dallo stesso presieduta;
- m) nominare il Comitato Elettorale, previa determinazione del numero dei suoi componenti, scegliendo Associati che si impegnino a non presentarsi come candidati;
- n) decidere, salvo ratifica dell'Assemblea, le adesioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 e relative revoche.
- o) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria

Cap. VI: Gli altri Organi

Art. 21: II Presidente e il Vice Presidente

II Presidente rappresenta legalmente il Sindacato nei confronti degli Associati, dei terzi e di qualsiasi ente ed autorità.

Svolge le funzioni di Direttore responsabile dell'eventuale organo di stampa del Sindacato.

Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive e sovraintendendo alla organizzazione dei servizi e uffici del Sindacato; egli ha tra le facoltà quella di conferire deleghe per compiti specifici o per singoli atti nell'ambito delle proprie competenze, senza necessità di apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale però deve sottoporre alla prima riunione le decisioni prese per la ratifica.

In caso di indisponibilità del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente o, in sua mancanza, il membro del Consiglio Direttivo più anziano come appartenenza al sindacato e, subordinatamente, di età.

- Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo e con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica nei seguenti casi:
- a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio o dell'Assemblea.
- b) attività in contrasto con le direttive del Consiglio o dell'Assemblea.

Art. 22: Il Tesoriere

II Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria del Sindacato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea generale, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Elabora i bilanci annuali preventivi e consuntivi con le relative relazioni e li sottopone a delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 23: I Revisori dei Conti

La gestione amministrativa del Sindacato è controllata da due Revisori dei Conti effettivi eletti dalla Assemblea: essi durano in carica tre anni.

I Revisori dei Conti sono eletti contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un revisore effettivo, gli subentra il primo dei non eletti.

Se ciò non è possibile il presidente coopta un Associato, che rimane in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Possono candidasi quali revisori dei Conti i Dirigenti iscritti da almeno un anno e con un minimo di tre firme di presentazione.

Art.24: Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea; essi durano in carica un triennio. Il Collegio agisce sulla base dei ricorsi degli Associati ed ha il compito:

di dirimere le controversie tra associati,

di decidere sulle impugnative riguardanti la legittimità statutaria delle decisioni prese dagli organi del Sindacato.

Il Collegio è autonomo e indipendente ed il suo operato è insindacabile. Il membro che ha riportato più voti nell'elezione funge da Presidente del Collegio.

Possono candidarsi a far parte del Collegio i Dirigenti iscritti al Sindacato da almeno cinque anni e con un minimo di tre firme di presentazione.

Art. 25: Il Segretario

II Segretario dipende dal Presidente e provvede a dare esecuzione alle sue direttive.

E' responsabile del funzionamento dei servizi del Sindacato.

E' il Segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo, alle cui riunioni interviene senza diritto di voto, e ne redige i relativi verbali.

Cap. VII: II Patrimonio - L'Amministrazione - II Bilancio

Art.26

- II Patrimonio del Sindacato è costituito:
- a) dai beni mobili e immobili di proprietà del Sindacato;
- b) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali donazioni e lasciti.

Il Sindacato non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Art.27

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione dei Revisori dei Conti devono essere predisposti e tenuti a disposizione degli Associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea indetta per la loro approvazione.

Cap. VIII: Scioglimento del Sindacato

Art.28

Il Sindacato può essere sciolto per deliberazione dell'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Nell'eventualità che l'Assemblea sia convocata per lo scioglimento del Sindacato due volte consecutive in prima e in seconda convocazione a distanza minima di 3 mesi e massima di 6 mesi l'una dall'altra e non sia raggiunto il numero legale dei partecipanti (due terzi degli associati), potrà essere convocata una terza Assemblea che, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e potrà deliberare lo scioglimento del Sindacato con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale ed a quale ente dovrà essere devoluto, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra i soci.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, del Sindacato, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma transitoria

Art.29

Il conteggio dei mandati di cui all'art.19 decorre da quello in corso al momento dell'approvazione della presente revisione statutaria.

Disposizione finale

Art.30

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento allo statuto Federmanager nazionale e alle norme di legge in materia.

Brescia, 19 aprile 2008